

R.G. C.S.A.: 10/2019

Sent. N. : 12/2019

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sul ricorso presentato da Fiorato Vincenzo avverso la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale Avv. Elisabetta Bazzan, Comitato Regionale Lombardia, del 07.08.2019

Premesso che

- 1) Il tesserato Vincenzo Fiorato presentava reclamo avverso la suindicata decisione che comminava a suo carico la sanzione dell'ammonizione e la squalifica di mesi 6;
- 2) il Giudice Sportivo Territoriale disponeva le misure sanzionatorie sulla base della denuncia del direttore di gara Paglia Maurizio nella quale lo stesso riferiva che durante la gara regionale del 16.07.2019, tenutasi a Brenta presso la bocciofila Beigiurnà tra le bocciofile Ceresio e Basso Verbano, era dovuto intervenire da bordo campo per annullare la giocata del sig. Fiorato della bocciofila Ceresio in quanto la sua boccia aveva urtato la tavola perimetrale ed il fatto era sfuggito all'arbitro presente sul campo sig. Simone Albini. A seguito di ciò il tesserato Fiorato Vincenzo protestava animosamente contro di lui ed abbandonava il campo proferendo delle bestemmie ed altre imprecazioni, sempre rivolte verso di lui. Nel documento il sig. Paglia refertava inoltre di aver ricevuto, per la decisione presa, insulti ed altre frasi irrispettose da parte di altro tesserato, tale Spatafora Angelo, presente come spettatore;
- 3) nel reclamo il sig. Fiorato chiedeva di revocare le sanzioni inflitte a suo carico per non aver commesso il fatto o, in subordine, di ridurne la misura al minimo.

Motivi della decisione

Il reclamo presentato dal sig. Vincenzo Fiorato è fondato e viene parzialmente accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.

Preliminarmente deve precisarsi, stante l'eccezione formulata nel reclamo, che il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale non ha leso in alcun modo il reclamante essendo una decisione unilaterale derivante dalla denuncia del direttore di gara. In ogni caso dinanzi a questo Collegio è stata data la possibilità al reclamante di poter disquisire ampiamente, cosa che in effetti ha fatto a mezzo del proprio difensore presente all'udienza del 17.09.2019 fissata per la trattazione. La Scrivente Corte, infatti, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, ha poi valutato le questioni giuridiche non esaminate dal Giudice Sportivo in precedenza.

Nel merito la Corte, esaminata la denuncia del direttore di gara Maurizio Paglia e le dichiarazioni testimoniali dei signori Pierino Paolo Bistoletti e Simone Albini, quest'ultimo nominato arbitro di gara, fornite dalla difesa del ricorrente, concorda con il Giudice di prime cure che aveva ravvisato nel comportamento del Fiorato la violazione dell'art. 61 comma 3 lettera b), h) e o) RGD.

La Scrivente Corte, infatti, ritiene che nell'occorso il tesserato Vincenzo Fiorato dapprima si sia rivolto al direttore di gara con proteste individuali (lettera b) e mantenendo un comportamento offensivo ed irrispettoso (lettera o), e poi abbia abbandonato il campo di gioco durante lo svolgimento della gara lettera h) per i motivi esposti nel ricorso, che sono tuttavia assolutamente irrilevanti in questa sede.

Corrette, quindi, le sanzioni dell'ammonizione (lettera b) e della squalifica di mesi 4 (lettera h ed o) inflitte in prima istanza, giustamente disposte nella misura massima dal Giudice Sportivo Territoriale data la gravità ed il disvalore sportivo del comportamento tenuto dall'atleta sul campo di gioco.

La Corte, invece, confermata la violazione ex art. 61 comma 3 lettera o) per comportamenti offensivi ed irrispettosi nei confronti di arbitri e direttori di gara, riforma la sentenza del G.S.T. nella parte in cui dispone la squalifica di mesi due per violazione dell'art. 61 comma 3 lettera d) che punisce le stesse condotte quando non siano rivolte ad arbitri e direttori di gara e che, quindi, non può trovare applicazione nel caso in esame.

P.Q.M.

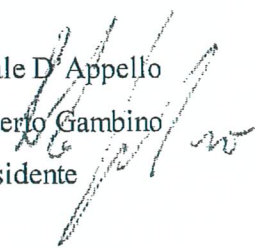
La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo presentato dal sig. Vincenzo Fiorato ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del 07.08.2019 riduce la squalifica all'atleta Vincenzo Fiorato a 4 mesi, e quindi dal 07.08.2019 al 07.12.2019, confermata la sanzione dell'ammonizione.

Dispone la restituzione della tassa versata al ricorrente.

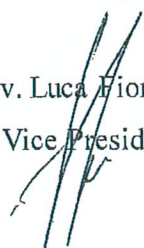
Si trasmette la decisione alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 18.09.2019

La Corte Federale D' Appello
Prof. Avv. Alberto Gambino
Presidente



Avv. Luca Fiormonte
Vice Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo
Componente estensore

